

IL DECRETO ENTI TERRITORIALI

Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 è stato varato dal Governo il 20 giugno 2016. Durante l'iter di conversione, il testo è stato ampiamente modificato. Il disegno di legge, approvato il 21 luglio dalla Camera dei deputati, passa ora al Senato per l'approvazione definitiva.

Nel decreto-legge sono contenute norme in materia di enti territoriali: in particolare si innovano talune disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale, e si stanziavano risorse per i Comuni e le zone colpite da calamità naturali (tra cui i Comuni de L'Aquila e del circondario e quelli dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del 2012).

Per venire incontro alle esigenze dei Comuni, si attenuano le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità interno. Per le Province vengono stanziati 148 milioni nel 2016, di cui 100 finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade e 48 destinati a finanziare le funzioni fondamentali. Sono poi introdotte delle norme finalizzate a promuovere interventi di risanamento per gli enti locali in dissesto finanziario.

Viene allentato il blocco del turn over nei Comuni fino a 10 mila abitanti e, quanto al personale insegnante ed educativo di scuole dell'infanzia ed asili nido, è stata varata l'attesa disposizione che autorizza i Comuni a procedere a un piano straordinario di assunzioni.

I Comuni potranno contare su 136 milioni nel triennio 2016-2018 per ridurre l'impatto delle penali per l'estinzione anticipata dei mutui.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi comunitari è prevista una "norma-ponte" per prorogare le concessioni demaniali marittime e lacustri per l'esercizio delle attività turistico-ricreative. Inoltre, è ampliata la possibilità di dilazionare il pagamento delle tasse ed è prevista la riduzione dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali per l'anno 2016, alleggerendo gli oneri a carico dei passeggeri.

Sono infine stanziati 10 milioni per le vittime del disastro ferroviario di Andria e Corato e si è introdotta una disposizione che consente l'assunzione di 400 unità per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, al fine di assicurarne la piena operatività. Completano il provvedimento disposizioni in tema di spesa sanitaria e farmaceutica, norme ambientali in materia di discariche e acque reflue urbane, nonché misure in materia di agricoltura e tutela del patrimonio culturale¹.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" AC 3926 – relatore per la maggioranza Antonio Misiani (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

¹ La seguente scheda è frutto dalla rielaborazione della relazione in Assemblea del relatore Antonio Misiani (PD) e del dossier del Servizio Studi della Camera e del Senato, luglio 2016 "Scheda di lettura DL 113/2016 AC 3926 A/R"

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

L'art. 1 del decreto-legge interviene sul Fondo di solidarietà comunale precisando talune modalità di compensazioni nonché le modalità di utilizzo. Quanto alle **modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, si stabilisce che essa avvenga sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard.**

Si semplifica infine (cfr. art. 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Bilancio) la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo Comune.

MINORI NON ACCOMPAGNATI MIGRANTI

L'art. 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati.

MISURE IN FAVORE DI COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI

In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, l'art. 3 assegna un contributo straordinario, per l'esercizio 2016 nel limite complessivo di **18,5 milioni di euro, di cui 16 milioni di euro per il Comune de L'Aquila e 2,5 milioni di euro per gli altri Comuni del cratere sismico.**

Per quanto riguarda **il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'art. 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi:** il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016.

Al fine di evitare il dissesto finanziario di Comuni che si trovano a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatisi talvolta diversi anni prima, l'art. 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un **«Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti»** con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.

Per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, l'art. 5 reca disposizioni relative all'indennizzo riattribuendo la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime.

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ VIGILI DEL FUOCO

Al fine di potenziare l'attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l'art. 6-*bis*, inserito in Commissione, autorizza l'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016 e amplia di 400 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco autorizzando, contestualmente, l'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale. Sono stanziati, inoltre, 10 milioni di euro per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale.

FAMILIARI DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO SULLA TRATTA ANDRIA – CORATO

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'art. 5-*bis* che autorizza la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2016 in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a seguito dell'incidente ferroviario sulla tratta Andria-Corato, abbiano subito lesioni gravi o gravissime.**

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

L'art. 7 **attenua le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio:** tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto; viene ridotta (dal 100% al 30% dell'ammontare dello sfioramento) nei confronti dei Comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo, ferme restando le rimanenti sanzioni.

Inoltre, per favorire **interventi a favore dell'edilizia scolastica** le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015 sono ridotte di un importo pari alla spesa sostenuta per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015.

Con un emendamento del PD è stato istituito, mediante l'articolo 9-*ter*, un Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con dotazione complessiva di 136 milioni nel triennio 2016-2018.

Ulteriori 48 milioni sono destinati al finanziamento delle funzioni fondamentali delle Province, cui si aggiunge l'attribuzione diretta dei 100 milioni già stanziati dalla legge di stabilità per la manutenzione delle strade.

L'art. 8 ripartisce **tra le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario l'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016.** Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli Enti di area vasta e delle Province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.

L'art. 9 **limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per Regioni, Province autonome, Città metropolitane e Province alla sola sede del rendiconto.** Dispone inoltre che nel saldo di bilancio delle Regioni non rilevano, ricorrendone alcuni presupposti, gli impegni del **perimetro sanitario** del bilancio.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE REGIONI

Vengono recepite con l'art. 10 numerose proposte normative presentate dalle Regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016. In particolare si incrementa **la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a circa 74,5 milioni** (o nei limiti dello stanziamento iscritto

in bilancio), si assegnano alle Regioni virtuose (che hanno rispettato i vincoli) **le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio.**

All'attuazione degli accordi tra il Governo e la Regione Siciliana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta sono dedicati rispettivamente gli articoli 11 e 12.

L'art. 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa, assegnando **alla Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016.**

L'art. 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze; Accordo il cui l'obiettivo è di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i **rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, attribuendo a quest'ultima risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016.**

DEBITI COL FISCO: NUOVA RATEIZZAZIONE

Anch'esso introdotto in Commissione, l'art. 13-*bis* **consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla stessa, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili,** presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. Si prevede inoltre che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione. Sale da 50.000 euro a 60.000 euro l'importo al di sotto del quale la dilazione può essere concessa senza dover documentare la situazione di difficoltà.

DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALI

L'art. 13-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, sospende per quattro mesi (dal primo settembre 2016 al 31 dicembre) l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco e disciplina l'incremento della medesima addizionale per il 2019.

INTERVENTI PER GLI ENTI LOCALI IN CRISI FINANZIARIA

L'art. 2-*bis*, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali, stabilendo che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

Per facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, l'art. 14 **prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento.** A tal fine è stato stanziato un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i Comuni, per le Province e le Città metropolitane, che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. In Commissione Bilancio è stato poi prolungato di un anno il periodo per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per Province e Città metropolitane

Disposizioni che allentano i piani di rientro sono anche contenute nell'art. 15.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PERSONALE

L'art. 16 **abroga** la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla **riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.** Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, in tale articolo sono state introdotte ulteriori disposizioni relative, rispettivamente, alle procedure di mobilità dei Comuni e delle città metropolitane (riattivate qualora sia stato ricollocato oltre il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province), a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali (che vengono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati) e, infine, alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei Comuni istituiti a seguito di fusioni.

È **allentato in modo selettivo il blocco del turn-over**, il cui limite massimo viene elevato dal 25% al 75% negli oltre 3.500 Comuni con popolazione da mille fino a 10 mila abitanti con un rapporto dipendenti/abitanti inferiore ai parametri individuati dal D.M. 24 luglio 2014, mentre i Comuni con meno di mille abitanti rimangono esentati dal blocco del turn-over.

ASSUNZIONI STRAORDINARIE PER LE SCUOLE DI INFANZIA E GLI ASILI NIDO

L'art. 17 prevede un **piano triennale straordinario**, cui si sommano specifiche procedure di **stabilizzazione** (nel triennio scolastico 2016-2018), per l'assunzione del personale a tempo indeterminato effettuate dai Comuni, relativamente al **personale educativo e scolastico delle scuole dell'infanzia e degli asili nido.**

PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI EQUITALIA

Per **garantire l'effettuazione del servizio di riscossione senza soluzione di continuità** da parte degli enti locali che ancora non sono pronti per la riscossione diretta, **Equitalia**, che avrebbe dovuto cessare le sue attività il 30 giugno 2016, **svolgerà tutte le funzioni (di accertamento, liquidazione e riscossione) fino al 31 dicembre dello stesso anno.**

In Commissione è stato aggiunto una nuova disposizione volta a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante

ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.

SPESA SANITARIA E FARMACEUTICA

Per garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale l'art. 20 assicura alle Regioni, da un lato, la **conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale** (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, per evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, **fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali**.

Il decreto-legge incide anche sul governo della spesa farmaceutica. L'art. 21 prevede una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016 secondo precisi criteri.

L'articolo 21-*ter*, è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di **indennizzo per i danni da sindrome da talidomide**, anticipando i contenuti di un disegno di legge attualmente all'esame del Senato.

NORME IN MATERIA AMBIENTALE E AGRICOLA

In campo ambientale, con l'art. 22 si perseguono due distinti obiettivi. Il primo è quello di **sbloccare i fondi per le bonifiche delle discariche** facendo confluire **nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014**.

Il secondo è quello **accelerare le procedure** per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi **di depurazione delle acque** necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

In materia agricola, viene autorizzata (art. 23) **la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte interessati dalla pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi**. Il medesimo articolo rfinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 **il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte**.

3 milioni di euro per l'anno 2016 e 7 milioni di euro per l'anno 2017 per la costituzione – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – di un Fondo **per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo**.

RISANAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

L'art. 24 introduce, come modificato in Commissione, elementi di **maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche**.

PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

I commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'art. 24 prevedono, ai fini dell'adempimento degli obblighi comunitari, una norma-ponte per prorogare le concessioni demaniali marittime e lacustri per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, in attesa della disciplina di riordino, contenuta in un disegno di legge del Governo di imminente emanazione.

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 3926

[iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

AS 2495

[iter](#)

[Legge 7 agosto 2016, n. 160](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20-8-2016

Seduta n. 659 del 21/7/2016 - Riepilogo percentuale del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AP	8 (88.9%)	1 (11.1%)	0 (0%)
DES-CD	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI-AN	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
FI-PDL	1 (9.1%)	10 (90.9%)	0 (0%)
LNA	0 (0%)	11 (100%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	62 (100%)	0 (0%)
MISTO	18 (60.0%)	10 (33.3%)	2 (6.7%)
PD	228 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SCPI	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SI-SEL	0 (0%)	14 (100%)	0 (0%)

Fonte: Camera dei deputati